

Circolare Informativa

Ciclomotori

Premettiamo che i ciclomotori sono veicoli a motore, aventi velocità non superiore a 45 km/h, distinti in ciclomotori a due, tre ruote o quattro ruote (quadricicli leggeri). Per i motocicli a due o tre ruote, se il motore è a scoppio, la cilindrata massima è di 50 cc, se a tre ruote la massa massima non può superare i 270 kg. I ciclomotori a quattro ruote, se a motore, possono avere una cilindrata massima fino a 50 cc oppure, se elettrico, una potenza fino a 4 kw; la massa a vuoto è fino a 350 kg, escluse le batterie se il ciclomotore è dotato di motore elettrico (quadricicli leggeri). I ciclomotori appartengono alla categoria dei beni mobili non registrati, non sono infatti soggetti ad iscrizione al PRA, sono registrati solamente presso il DTT.

es. ciclomotore 2 ruote



es. ciclomotore 3 ruote



es. ciclomotore 4 ruote



a. Nuovo sistema di targatura dei ciclomotori

Le modifiche introdotte dal DPR n° 153 del 06/03/2006 e successivamente dal D.D. del 15/05/2006 modificato dal D.D. 03/07/2006, hanno previsto un nuovo sistema di targatura dei ciclomotori, che devono essere muniti di:

- Certificato di Circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario;
- Targa, strettamente legata al titolare, che si applica al solo veicolo identificato nel Certificato di Circolazione di cui risulta intestatario.

A differenza del precedente regolamento, il Certificato di Circolazione e la targa hanno una stretta correlazione; chi risulta proprietario di più ciclomotori deve munirsi di un numero corrispondente di Certificati di Circolazione e relative targhe.

Entrambi vengono rilasciati dal DTT o dagli Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n 264/1991, appositamente abilitati.

Il Certificato di Circolazione e la targa sostituiscono il vecchio "certificato di idoneità tecnica" (che conteneva i dati identificativi e costruttivi) e il "contrassegno di identificazione" (che permetteva di risalire all'intestatario responsabile della circolazione).

Ciascun ciclomotore è individuato, al DTT, da una scheda elettronica contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario a fini di sola notizia per l'individuazione del responsabile della circolazione.

Il nuovo sistema di targatura dei ciclomotori è effettivo per tutti i ciclomotori immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale dopo il 14 Luglio 2006, ma anche per i ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica in caso di:

- trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;
- sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione;
- omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora l'intestatario intenda trasportare persone oltre al conducente.

A seguito delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, è ora possibile richiedere l'immatricolazione o intestazione di un ciclomotore a nome di una Società di Leasing, con l'annotazione del locatario e della scadenza del contratto di leasing.

Targa

La nuova targa è quadrata in lamiera di alluminio, ha il fondo di colore bianco ricoperto di pellicola retroriflettente e i numeri di colore nero; riporta un codice alfanumerico, assegnato dal DTT, composto da 6 caratteri disposti su due righe e il marchio ufficiale della Repubblica Italiana.

La targa dev'essere applicata nella parte posteriore del ciclomotore, non sono necessari i dispositivi di illuminazione.

Ribadiamo che la nuova targa è personale e deve essere applicata al solo veicolo identificato nel Certificato di Circolazione di cui il titolare risulta intestatario.



Certificato di Circolazione

Il Certificato di Circolazione è simile alla Carta di Circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Viene rilasciato contestualmente alla targa e riporta: i dati dell'intestatario, i dati tecnici del ciclomotore, sul retro l'esito della revisione periodica.

In caso di leasing, dovranno essere riportati i dati della Società di Leasing proprietaria, i dati del locatario e la scadenza del contratto.

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 n. 285)

b. Rilascio della targa e del Certificato di Circolazione

Il Certificato di Circolazione viene rilasciato contestualmente alla targa qualora il soggetto non sia titolare di targa; viene invece rilasciato disgiuntamente, qualora il soggetto sia titolare di targa che non risulta abbinata ad altro ciclomotore.

Non è ammesso il rilascio di una targa disgiunto dal Certificato di Circolazione.

Il Certificato di Circolazione è rilasciato:

- a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore o a nome dell'usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto o dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- a nome del locatore in caso di locazione senza conducente;
- al comproprietario, all'acquirente, all'usufruttuario o al locatario con facoltà di acquisto indicato per primo nel Certificato di Circolazione, rispettivamente qualora il ciclomotore sia in proprietà, anche con patto di riservato dominio, in usufrutto o in locazione con facoltà di acquisto in capo a più soggetti;
- a persona giuridica, nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica.

Nel caso in cui l'intestatario del richiesto Certificato di Circolazione e della targa sia un minore di anni 18, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà vanno sottoscritte da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

Per i ciclomotori valgono le stesse disposizioni relative agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel caso di: cittadini iscritti nei registri AIRE e di cittadini comunitari che hanno stabilito la residenza normale in Italia, cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana e compresi oggi in territori ceduti ad altri Stati, cittadini extracomunitari.

c. Aggiornamento del Certificato di Circolazione

L'aggiornamento dei dati tecnici a seguito di trasformazioni od allestimenti dà luogo ad emissione del duplicato del Certificato di Circolazione.

E' possibile effettuare tale operazione presso il DTT o presso gli Studi di Consulenza abilitati.

In caso di **trasferimento di residenza delle persone fisiche** intestatarie di Certificati di Circolazione, i Comuni, su richiesta degli interessati, trasmettono al DTT notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Il DTT aggiorna il Certificato di Circolazione trasmettendo, per posta, all'intestatario un tagliando autoadesivo di convalida da apporre sul Certificato stesso.

Negli altri casi di trasferimento di residenza, l'intestatario deve richiedere entro 30 giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del Certificato di Circolazione al DTT o ad uno Studio di Consulenza abilitato, che provvederà a rilasciare contestualmente alla domanda un tagliando con la nuova residenza, da apporre sul Certificato. All'istanza devono essere allegati: la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n 445/2000), comprovante l'avvenuto trasferimento della residenza e le attestazioni di versamento dell'imposta di bollo e dei diritti.

d. Trasferimento di Proprietà

Nel caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o di patto di riservato dominio del ciclomotore, il titolare della targa ha la possibilità di riutilizzarla per una successiva richiesta di Certificato di Circolazione o distruggerla. In entrambi i casi è tenuto a comunicare quanto ha deciso al DTT o ad uno Studio di Consulenza abilitato, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" del DTT.

Alla domanda per ottenere il nuovo Certificato e la nuova targa devono essere allegati fotocopia del Certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall'intestatario del Certificato, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000, mediante l'apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario che ha provveduto all'autenticazione.

Nel caso di locazione con facoltà di acquisto, se il locatario riscatta il veicolo potrà continuare ad utilizzare la medesima targa già associata al ciclomotore durante il periodo di locazione.

Al momento della scadenza del contratto di leasing, dovrà essere richiesto l'aggiornamento del Certificato di Circolazione, a seguito del quale verrà rilasciata un'etichetta autoadesiva che andrà ad aggiornare il documento stesso con i dati del nuovo intestatario.

Il ciclomotore mantiene la natura giuridica di bene mobile non registrato e, pertanto, non è soggetto ad aggiornamento dei registri PRA non essendo iscritto in detti registri.

e. Cessazione della Circolazione

L'intestatario può richiedere la cessazione del proprio ciclomotore dalla circolazione per:

1. Esportazione

Alla domanda di cessazione dalla circolazione per esportazione devono essere allegati: il Certificato di Circolazione originale o il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione e l'attestazione del versamento dei diritti DTT e del versamento delle imposte di bollo.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la targa.

2. Perdita di possesso

Alla domanda di cessazione dalla circolazione per perdita di possesso (per furto o appropriazione indebita del ciclomotore) devono essere allegati: la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di Polizia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il Certificato di Circolazione in originale o il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, l'attestazione del versamento dei diritti DTT e del versamento delle imposte di bollo.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso e, se ricorre il caso, un certificato di cessazione della targa sottratta.

3. Demolizione

Alla domanda di cessazione dalla circolazione per demolizione devono essere allegati: la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del ciclomotore destinato alla demolizione, o al concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta, il Certificato di Circolazione in originale o il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, l'attestazione del versamento dei diritti DTT e del versamento delle imposte di bollo.

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per demolizione

È possibile **re immettere in circolazione** il ciclomotore cessato non più esportato all'estero, ovvero rientrato in possesso dell'intestatario, mediante il rilascio di un nuovo Certificato di Circolazione e di una nuova targa (se l'intestatario non ha già disponibile una targa e la stessa non associata ad altro ciclomotore).

Qualora l'intestatario ceda il ciclomotore ad altri prima di averne chiesto la "reimmatricolazione" si applica la stessa procedura a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'acquirente; alla domanda deve essere allegata fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall'intestatario del certificato, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La reimmissione in circolazione può essere effettuata esclusivamente presso il DTT a seguito di visita e prova.

f. Tassa di Circolazione

La tassa di circolazione per i ciclomotori deve essere corrisposta solo se sono utilizzati sulla pubblica strada; la decorrenza del pagamento di tale tassa annuale è dovuta da Gennaio a Dicembre.

La tassa di circolazione dei ciclomotori differisce quindi dalla tassa di proprietà degli autoveicoli, per i quali deve essere pagata anche se il veicolo non circola.

La responsabilità del pagamento della tassa di circolazione è solo di chi circola e non del proprietario.

Il conducente del ciclomotore non ha l'obbligo di esporre il tagliando attestante il pagamento della tassa, ma ha l'obbligo di averlo con sé.